Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/regolamentoperil00papa

# REGOLAMENTO

PER

# IL CONTROLLO GENERALE

INSTITUITO

NELLO STATO PONTIFICIO

approvato da SUA SANTITA'
con Dispaccio della Segreteria di Stato
del 28 Ottobre 1856.

N. 79690.

1 Il Controllo generale è instituito per vegliare sulla esatta esecuzione delle leggi e regolamenti amministrativi in ciò che riguarda le spese dello Stato, ed è di sua natura indipendente dai Ministeri, analogamente alle instruzioni provvisorie per l'ordinamento dell'amministrazione pubblica, approvate da Sua Santità e pubblicate da Monsignor Tesoriere generale li 29 dicembre 1847.

## CAPITOLO I.

*Forma dell'ufficio.*

2 Il Dicastero del Controllo è presieduto da un Controllor generale che ha l'udienza da Sua Santità, dalla quale dipende direttamente: ha un primo Ufficiale col titolo di Capo d'ufficio, ed un conveniente numero d' impiegati.

3 Il Controllor generale è nominato da Sua Santità.

Così ancora il Capo d'ufficio.

4 Gl'impiegati tanto nelle ammissioni che nelle promozioni sono proposti dal Controllor generale a Sua Santità per mezzo di speciale Rapporto.

5 La nomina del Controllor generale, e quella del Capo d'ufficio sono spedite dalla Segreteria di Stato: le nomine degli altri impiegati sono spedite dal Controllor generale.

6 Gli atti della Controlleria sono firmati dal Controllor generale o in sua vece dal Capo d'ufficio.

## CAPITOLO II.

### *Attribuzioni.*

7 L'incarico del Controllo consiste nel visto preventivo al pagamento de' mandati tratti dai varî Ministeri e Direzioni, come ancora de' mandati di regolarizzazione per pagamenti già eseguiti in via provvisoria, e nel fare tutte quelle osservazioni che pel bene della pubblica amministrazione può riconoscere espedienti.

8 Per corrispondere a simile incarico impianta i suoi registri innanzi che principi ogni anno, al quale effetto riceve dal Ministero delle Finanze copia delle tabelle preventive, di mano in mano che vengono inviate dai singoli ufficî, quali tabelle dopo seguito l'impianto ritorna al Ministero suddetto.

9 Appena riportata la Sovrana approvazione sulle tabelle preventive dello Stato, riceve dal Ministero suddetto copia conforme delle tabelle stesse munite degli allegati delle spese, e sulle medesime, che ritiene per norma de' suoi atti, rettifica i registri già impiantati, riportandovi le singole cifre approvate.

Riceve egualmente comunicazione, come sopra in copia conforme, delle richieste addizionali appena intervenuta la Sovrana approvazione.

10 Analogamente alle citate instruzioni del 29 dicembre 1847 il Controllo esamina i mandati tratti in via definiti-

va sulla cassa generale della Depositeria per i pagamenti e spese dello Stato, e che gli vengono trasmessi dagli ufficî traenti unitamente alle giustificazioni relative, munite del timbro degli ufficî stessi e con richiamo del numero del mandato cui vanno unite.

11 Li mandati si devono esaminare dall' ufficio del Controllo sotto i seguenti rapporti:

Se la spesa è autorizzata in preventivo

Se è nei limiti della somma approvata

Se è applicata giustamente alla sua sede

Se gli atti che danno causa al mandato emanano dalla legittima autorità, e se i contratti sono stipolati a forma di legge

Se gli elementi che costituiscono la cifra sono basati giustamente; per esempio se i prezzi corrispondono ai contratti, se le competenze personali sono a forma delle piante e tariffe approvate, degli stati di presenza ec.

Se i conteggi sono esatti

Se gli acconti precedentemente pagati sono imputati nei pagamenti successivi

Se il pagamento ha luogo nell'epoca dovuta

Se il mandato è corredato di tutte le giustificazioni necessarie, e se queste sono in piena regola.

12 Il Controllo, esauriti i suoi incombenti, ove non trovi eccezione, munisce i mandati del suo visto, trascrive ne'suoi registri in giornata le relative partite in via sommaria, e ritorna le giustificazioni marcate del suo timbro.

13 In caso che emergano dubbi ed osservazioni, respinge i mandati con nota sommaria indicante i dubbi ed osservazioni stesse.

Quando l'eccezioni sono di tale importanza da richiamare l'attenzione del Ministero traente, il Controllor generale le accompagna con lettera d'ufficio, se così lo crede opportuno.

14 Qualora su di un qualche mandato nascano delle differenze tra il Controllo generale e gli altri ufficî, e quando sorga al Controllo stesso un dubbio sull' ammissione o esclusione di una qualche partita, in tali casi il Controllor generale si rivolge al S. Padre con apposito Rapporto per le Sue Sovrane determinazioni.

Se poi si tratta di semplice applicazione di partita dipendente dal preventivo approvato, allora il Controllor generale può rivolgersi alla Consulta di Stato per le Finanze per le opportune dilucidazioni.

15 L'ufficio del Controllo per norma de'suoi atti riceve dai rispettivi Ufficî copia delle leggi, regolamenti, rescritti ec. che hanno relazione all'amministrazione pubblica, e che verranno emanati dopo le presenti disposizioni.

16 Accadendo che un Dicastero annulli un mandato già sottoposto al visto del Controllo, prima però che sia autorizzato sulla cassa, l'ufficio che dà luogo all'annullamento ne dà partecipazione al Controllo, il quale ne deve prendere nota ne' suoi registri.

Se poi l'annullamento ha luogo dopo il visto del Controllo e l'autorizzazione sulla cassa, dovendosi d'ufficio eseguirne l'incasso e contemporaneo riversamento, a forma delle vigenti disposizioni, l'Ufficio che eseguisce tale operazione invia al Controllo la fede del seguito deposito, e questi deve prenderne nota ne'suoi registri ad effetto anche di ristabilire il fondo sull'articolo relativo.

17 È nelle facoltà del Controllo di porre il visto a qualche mandato di com-

penso sui soldi giacenti a favore di chi è chiamato provvisoriamente a disimpegnare le funzioni de' posti vacanti, quando però il posto per la sua indole non possa assolutamente restare scoperto, sia perchè isolato, sia perchè richieda cognizioni tecniche da non potersi disimpegnare da altro Impiegato; sempre però nei limiti del fondo assegnato alla piazza vacante.

18 Per i mandati vidimati coll'obbligo di renderne conto, se passato un tempo congruo secondo la natura della spesa non si esibisse il discarico della erogazione della somma o somme pagate in acconto, il Controllo dimanda il discarico stesso, se lo crede opportuno.

19 Siccome colla vidimazione de' mandati il Controllo ritorna ai rispettivi Uffici le giustificazioni che li accompagnano, come si prescrive al § 12, così qualora nell'esame de' mandati successivi creda opportuno di richiamare alcune delle giustificazioni già esaminate, è in facoltà di farlo per quindi respingerle di nuovo all'Ufficio traente.

20 A richiesta della Consulta di Stato per le Finanze il Controllo verifica su i Consuntivi esibiti dai Ministeri e Direzioni in ciascun esercizio, se il risultamento delle somme pagate sia d'accordo coi suoi registri, e nulla trovando in contrario appone il suo visto sui Consuntivi stessi per la conformità de' risultamenti indicati: in caso di bisogno fa tutte quelle avvertenze che crede opportune.

21 Qualora nei primi mesi dell'anno non si trovasse approvato il preventivo, il Controllo può dar luogo al visto de' mandati per le spese certe e indilazionabili, come i soldi ed altre su cui non possa mancare l'approvazione, sempre però nei limiti della quota relativa alle somme approvate nel preventivo del precedente esercizio.

22 Quando nell' esame de' recapiti e documenti il Controllo rinviene leso l'interesse di un individuo qualunque, deve fare le sue opposizioni ed eccitamenti come se venisse leso l'interesse del pubblico erario, mentre la instituzione del Dicastero stesso, sebbene sia quella di vegliare a quanto concerne l'interesse erariale, pure deve vegliare che i terzi non vengano pregiudicati negli atti che al di lui visto si presentano.

23 Occorrendo di dover fare per ordine Sovrano de' pagamenti d'impronti per quindi regolarizzarsi, li mandati relativi tratti dal solo Ministero delle Finanze gravati sopra apposito articolo e accompagnati dalla Sovrana ordinanza, devono vidimarsi dall'Ufficio del Controllo.

Essendo poi in facoltà del solo Ministero suindicato nei seguenti casi di trarre de' mandati d' impronti per quindi regolarizzarsi, anche questi mandati nel concorso delle circostanze devono essere vidimati dal Controllo cioè

(*a*) per pagamenti relativi a conti correnti con pubblici stabilimenti.

(*b*) per acquisto di fondi da rimettersi all'estero in conto prestiti.

(*c*) per restituzioni di depositi allorchè se ne fa luogo.

(*d*) per somministrazioni rimborsabili, dipendenti da precedente Sovrana disposizione o consuetudine.

(*e*) in fine per pagamenti che sono indilazionabili sopra partite di qualunque Ministero, in pendenza dell' approvazione del fondo nei modi regolari.

24 Per i pagamenti e spese che si eseguiscono per li lavori idraulici provinciali affidati al Ministero de'Lavori pubblici e per i quali l' erario contribuisce la metà soltanto, il Controllo si attiene a quanto viene sta-

bilito nelle disposizioni recentemente date in proposito e cioè:

(*a*) Vidima li mandati che si traggono dal Ministero de' Lavori pubblici in conto somministrazioni dovute dall'erario distinti per provincia e per i due titoli Bonificazioni e Arginature, Navigazioni e Porti in proporzione della somma approvata in tabella; dell' epoca decorsa; de' lavori in corso; delle somme dovute dagli altri interessati; e dello stato di cassa.

(*b*) Prende ad esame il conto bimestrale e le giustificazioni delle spese tutte fatte da ciascuna provincia, classificate come alla tabella, che riceve dal Ministero stesso munito del suo visto, e fa le sue operazioni nel modo stesso come prattica per tutti i mandati di rimborso.

(*c*) Trovando tutto regolare appone la sua vidimazione sul conto, e il timbro alle singole giustificazioni; rilevando de' difetti ne promuove la regolarizzazione, o ne fa il rifiuto secondo i casi, avendone ragione nelle operazioni successive.

(*d*) Al termine dell'esercizio ed allorchè trovasi esaminato ed approvato il conto totale avendo luogo il saldo a compimento della quota erariale, il Ministero traendo il relativo mandato lo rimette al Controllo il quale trovatolo regolare vi appone il suo visto.

25 Le somme che nel Preventivo del Ministero de' Lavori pubblici sono accordate a ciascuna Provincia a titolo di fondo sussidiario o di riserva per lavori alle strade nazionali, per i Porti, per i lavori idraulici provinciali, e per la Bonificazione Pontina dovendosi erogare per ciascuna provincia soltanto ne' seguenti casi mediante trasporto all' articolo cui si riferisce il lavoro, il Controllo non vidima mandati che portino erogazioni in altre

spese, e neppure per supplire al fondo di assistenze ma solamente

(*a*) quando debba eseguirsi un lavoro indilazionabile, la cui urgenza sia sopravvenuta dopo l' approvazione del preventivo, e perciò non previsto, e la cui spesa non sia di molta entità.

(*b*) per supplire a quelle differenze che possono verificarsi tra le somme accordate per un determinato lavoro e l'ammontare della spesa secondo lo stato finale o il collaudo; sempre però che tali differenze siano di lieve entità.

(*c*) per i lavori idraulici provinciali il fondo di riserva potrà supplire, sempre per ciascuna provincia, anche per riparare i danni che si manifestano dopo le piene.

26 Per la Direzione generale del Debito pubblico esistendo il Consiglio di liquidazione specialmente incaricato tanto per le iscrizioni delle passività a carico dello Stato che possono aver luogo nei casi previsti dalla legge, quanto per la verificazione delle somme che in ciascuna scadenza si pongono à pagamento, il Controllo assume la sindacazione de' mandati di rimborso per pagamenti fatti in via provvisoria partendo dagli stati di movimento formati sulle verificazioni fatte dal Consiglio, e prima di porre il suo visto esamina e verifica se i pagamenti siano stati eseguiti regolarmente; revocando le precedenti disposizioni con cui trovavasi stabilito che i pagamenti delle passività dello Stato erano esonerati dalla sindacazione del Controllo.

I mandati poi emessi in senso definitivo sia che riguardino le passività dello Stato, sia che abbiano relazione alle spese del personale e del materiale della Direzione stessa, restano soggetti alla sindacazione intera e normale del Controllo.

27 Durante l'attuale amministrazione Cointeressata de'Sali e Tabacchi dovendosi osservare lo speciale regolamento, con cui si stabiliscono norme particolari per la sindacazione, i mandati di pagamento sono esonerati dal visto e sindacazione del Controllo.

28 Quando per economia di tempo, e di lavoro il Controllo crede miglior partito di accedere in un qualche ufficio per eseguire alcune operazioni di sua attribuzione, può farlo nel modo che già prattica, premessi i concerti coi rispettivi Ministeri e Direzioni.

29 Il Controllor generale poi fa rapporto al S. Padre di tutte quelle migliorie ed economie che coll' esercizio della Controlleria è in grado di suggerire a vantaggio della pubblica amministrazione.

## CAPITOLO III.

*Condizioni generali da osservarsi per riportare il visto del Controllo.*

30 I mandati debbono essere redatti con precisione e chiarezza, senza cancellature, specialmente nelle parti sostanziali; devono contenere il nome e cognome dell'individuo a favore del quale si fa luogo al pagamento; la somma a pagarsi da esprimersi tanto in lettera che in numero; l' esatta indicazione dell' oggetto della spesa, il titolo, la sezione, e l'articolo della tabella cui si riferisce; la distinta delle giustificazioni che lo accompagnano; il numero progressivo del mandato.

Se poi per una stessa spesa si traggono più mandati, nella parte enunciativa deve indicarsi la somma precedentemente pagata, quella che cade a pagamento, e il totale che ne risulta sia in conto ovvero in saldo.

31 I mandati a favore degl' impiegati i quali godono un soldo fisso, debbono avere in appoggio il ruolo nominativo che rappresenti il soldo goduto, la somma che si rilascia a favore della cassa delle giubilazioni, e la somma di netto a pagamento.

I soprassoldi legittimamente concessi vengono uniti al ruolo stesso in apposita finca, da calcolarsi poi nella somma totale di netto a pagamento.

32 Nei casi di passaggi, nuove nomine, concessioni ed altra qualsiasi variazione relativa al personale, sono esibite le copie autentiche degli atti relativi.

Non sono vidimati i mandati che non siano uniformi alla pianta degl' Impiegati di un Ufficio, sia che ne aumentino il numero, sia che ne varino i soldi, sia che contengano riparto anche provvisorio o in tutto o in parte de' soldi giacenti; (escluso il caso dell' Artic. 17) sia in fine che si riferiscano a soprassoldi, compensi o gratificazioni ricorrenti e periodiche, quando non si trovino rivestiti della Sovrana sanzione.

33 Per li sequestri giudiziali che portano la ritenzione del sesto a carico degl' impiegati, essendo a cura di ciascun Ministero d' incaricare persona responsabile la quale faccia le debite ritenute a favore de' creditori per quindi distribuirle a forma di legge, i mandati sono tratti per intero e senza detrazione per tal titolo.

34 Per le somme accordate nei preventivi in modo complessivo onde supplire a spese interne, od altre di cui non vi sia tassativa specifica, a corredo del mandato, oltre le giustificazioni analoghe, vi deve essere un decreto o del rispettivo Ministro, o Direttore che autorizzi al pagamento; bene inteso che le somme siano erogate in spese

veramente necessarie, analoghe e non estranee all' andamento delle rispettive amministrazioni ed Uffici, escluse poi sempre quelle di lusso.

Non sono compresi in questa disposizione gli assegni di spese d'Ufficio stabili in somma certa e determinata, per li quali sono vidimati i mandati relativi quando non eccedono il dodicesimo delle somme approvate in preventivo.

Per quel che riguarda il fondo gratificazioni posto a disposizione de' rispettivi Ministri per compensare operazioni e servigi straordinarî, il mandato deve essere accompagnato da un Decreto ministeriale, che specifichi l' individuo, o individui da gratificarsi, e la somma a ciascuno di essi assegnata.

35 Per li pagamenti di provviste, appalti, affitti ed altro devono essere uniti al mandato i documenti corrispondenti cioè: copia del contratto; piano di esecuzione; capitolato; stati di situazione; stati settimanali; atti di consegna; collaudi, e tutt' altro, secondo i casi e le circostanze; avvertendo in specie che per le provviste, lavori ec. uno de' documenti necessarî si è l' atto della preventiva ordinazione.

36 Nei casi di rescissione, ampliazione, proroga o modificazione delle basi sostanziali di un contratto, non sono vidimati i mandati relativi senza l'esibizione dell'atto di approvazione emanato dall'autorità competente a forma di legge.

37 Per le sessioni, diete, paghe d'assistenza, soprastanza, pernottazioni ed altre competenze che si devono ad individui che sono pagati a funzioni, oltre l' osservanza de' parziali regolamenti in uso, la nota o distinta dev' essere sottoscritta dall' individuo che ha diritto al pagamento, e deve indicare la

data del giorno impiegato, l'opera fatta od assistita, la somma dovuta; e deve altresì la nota stessa essere certificata da chi munito di facoltà ha commesse le operazioni.

38 Per gli alloggi concessi gratuitamente ad alcuni funzionarî ed impiegati, caricandosi l'erario della sola spesa relativa alla manutenzione e conservazione del fabbricato nel modo stesso che si prattica dai proprietarî delle case verso gli affittuarî, non sono vidimati i mandati che contenghino spese di abbellimenti, di maggior comodo, e molto meno di lusso.

39 Per i fondi accordati in preventivo in una sola cifra o articolo, e che poi trovansi negli allegati distinti in tante diverse partite di lavori, acquisti ed erogazioni, non potendosi erogare questi fondi per altre cause diverse da quelle identificamente distinte negli allegati, sono soltanto vidimati quei mandati che contengono piccole differenze in più o in meno verificatesi nelle singole partite tra la somma approvata e l'ammontare della spesa, sempre però nei limiti della cifra complessiva dell'articolo; e per quel che riguarda Lavori pubblici ne' limiti stessi, distinti però per ciascuna provincia.

Trovasi eccettuato dall'accennata disposizione il fondo che si accorda per i lavori ai pubblici monumenti di antichità, del quale si dispone secondo il bisogno, e si ritiene come meramente dimostrativa la descrizione riportata in allegato al preventivo.

40 Allorchè un dicastero trae de' mandati a favore di altro dicastero (nel qual caso il danaro non deve effettivamente uscire dalla cassa) il mandato deve portare il vincolo di riversamento in conto prodotti dell'azienda che riceve.

Egualmente quando un dicastero

trae mandati di semplice trapasso di partite da un articolo all'altro, ovvero dall'uno all'altro esercizio, deve apporsi l'analogo vincolo di riversamento, affinchè segua la dovuta compensazione di partite.

41 Quando abbia avuto luogo un pagamento di somma da renderne conto, non può esser vidimato alcun mandato successivo, senza che siasi dato sfogo della erogazione della somma fatta pagare precedentemente per lo stesso titolo; ove però si renda impossibile di dar discarico del primo acconto pria del mandato di secondo acconto, allora siffatto discarico deve darsi immancabilmente prima del terzo acconto.